

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - NAPOLI

RICORSO

PER OTTEMPERANZA

Per l'avv. **Carotenuto Giovanna**, nata a Napoli (NA) il 27.11.1965, codice fiscale CRTGNN65S67F839W, residente in Pomigliano d'Arco (NA) alla via Mauro Leone n.59, rappresentata e difesa, giusta mandato rilasciato su foglio separato ed allegato al presente atto, dall'avv. Luigi Lagioia (codice fiscale LGALGU78P30F839H), presso il cui studio elettivamente domicilia in Nola (NA) alla via Polveriera n.16; il quale difensore dichiara, anche ai sensi degli articoli 125 e 176 c.p.c., che le comunicazioni possono essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata luigi.lagioia@pecavvocatinola.it o al fax n.0818863084;

CONTRO

- 1) il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro tempore, c.f. 80185250588, con sede in Roma al viale Trastevere n. 76/a (c.a.p. 00153), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, presso cui elettivamente domicilia in Roma (c.a.p. 00186) alla via dei Portoghesi 12;
- 2) l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, codice fiscale 80039860632, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ufficio sita in Napoli (NA) alla via Ponte della Maddalena n.55;

E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti meri idonei non vincitori inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2012 per la regione Campania, assunti nell'a.s. 2015/16, che hanno partecipato alla mobilità per l'a.s. 2016/17;

PER L'OTTEMPERANZA

alla **sentenza** emessa dal **Tribunale di Napoli**, in funzione di Giudice del lavoro, II sezione, **n. 5679/2018**, pubblicata il **19.09.2018**, R.G. 18604/2017, non appellata e passata in giudicato.

PREMESSO CHE

- La ricorrente, docente di ruolo assunta con contratto a tempo indeterminato in data 26.11.2015, nell'ambito delle immissioni in ruolo previste dalla l. n. 107/2015 (c.d. "la buona scuola"), a causa della mobilità straordinaria, veniva assegnata in via definitiva all'ambito 0026 regione Lombardia in provincia di Rho (MI), presso l'Istituto Tecnico E. Mattei sito in via Padre Luigi Vaiani n.18.

- Ritenendo di aver subito un trattamento deteriore in sede di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2016/2017, rispetto ai docenti assunti e provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012, in data 30.08.2017 depositava innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, un ricorso ex art. 414 c.p.c., al fine di ottenere la condanna del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e delle Amministrazioni periferiche a disporre la sua movimentazione nella Provincia di Napoli, nell'ambito 19, già dall'anno scolastico 2016/2017.
- Il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con la sentenza n. 5679/2018, pubblicata il 19.09.2018 e passata in giudicato per mancata impugnazione, accoglieva la domanda giudiziale dell'avv. Giovanna Carotenuto, riconoscendo **"il diritto della ricorrente ad essere movimentata, sulla tipologia di posti di scuola secondaria di secondo grado già A019 ora A046 per cui ha titolo, indicata in domanda, nella Provincia di Napoli, fatta salva l'assegnazione sulla base del criterio del punteggio, pari a 22, comprensivo di quanto maturato negli anni di servizio pre ruolo prestato presso la scuola paritaria, come accertato e riconosciuto da codesto Tribunale con provvedimento del 02.10.2017, o in ogni caso con punteggio pari a 16 (punteggio quest'ultimo convalidato dall'Usp per l'a.s. 2016/17), presso un ambito all'interno della stessa, con decorrenza dall'anno scolastico 2016/17; condanna le Amministrazioni convenute al compimento degli atti consequenziali al riconoscimento dei diritti sopra indicati, disponendo la movimentazione della ricorrente con decorrenza dall'a.s. 2016/17 nella provincia di Napoli per come richiesto nella domanda di mobilità"**.
- Nell'attesa che la sentenza fosse messa in esecuzione ad opera degli Uffici scolastici preposti (più volte sollecitati), stante la decorrenza dei termini, per mero eccesso di zelo, la ricorrente inoltrava domanda di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2019/20, richiamando ed allegando il provvedimento giudiziario.
- Resi noti gli esiti della mobilità interprovinciale, che vedevano insoddisfatta la domanda proposta, e nonostante la ricorrente avesse inoltrato reclamo agli U.s.p. di Napoli e di Milano, in data 25.06.2019, ella si vedeva confermata la titolarità nell'ambito territoriale di Milano.
- La ricorrente, pertanto, inoltrava sia la domanda di utilizzazione - pur non avendo i requisiti - facendo riferimento alla sentenza e indicando come preferenze le scuole del proprio

comune di residenza e di quelli limitrofi, sia la domanda di Assegnazione Provvisoria Interprovinciale per i posti di sostegno, in quanto in possesso dei requisiti necessari.

- In data 31.07.2019, con protocollo n. 7848, veniva pubblicato dall'Ufficio scolastico di Napoli l'elenco delle Utilizzazioni ed Assegnazioni Provvisorie, in virtù del quale la ricorrente rinveniva la propria posizione sia nell'elenco delle utilizzazioni sulla classe di concorso (A046), articolata in 14 ore presso l'I.S. Rossini di Napoli e 4 ore presso l' I.S. Romanò di Napoli, sia sull'elenco delle assegnazioni provvisorie interprovinciali sul sostegno senza titolo presso l' I.S. Siani di Casalnuovo.
- Sempre in data 31.07.2019, con protocollo n. 7850, l'Ufficio scolastico di Napoli rettificava il suddetto elenco e la ricorrente risultava solo in utilizzo sulla classe di concorso (A046), articolata in 14 ore presso l' I.S. Rossini di Napoli (Bagnoli) e 4 ore presso l' I.S. Romanò (Miano).
- In data 11.09.2019, con protocollo n. 10038, l'Ufficio scolastico di Napoli, ad integrazione e rettifica dei decreti di utilizzazione, comunicava che la ricorrente veniva assegnata all' I.S. "Europa" di Pomigliano d'Arco (NA) sul sostegno.

CONSIDERATO CHE

- La ricorrente provvedeva a notificare la suddetta **sentenza n. 5679/2018** emessa dal **Tribunale di Napoli**, in funzione di Giudice del lavoro, sia al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (in data 02.04.2019), sia all'Ufficio scolastico regionale per la Campania (in data 01.04.2019).
- Tale sentenza, non essendo stata impugnata, passava in giudicato.
- Nonostante il chiaro tenore letterale del provvedimento giudiziale, ad oggi, la Pubblica Amministrazione non ha provveduto a dare esatta esecuzione allo stesso.
- La ricorrente, infatti, risulta titolare della classe di concorso A046 presso l'I.T.C. Enrico Mattei dell'Ambito Territoriale Lombardia 0026 in provincia di Milano, mentre la sentenza a cui si chiede di ottemperare statuisce che "la ricorrente, con decorrenza dall' A.S. 2016/17, ha diritto ad essere trasferita nella Provincia di Napoli in uno degli ambiti come indicati nella domanda di mobilità per l' A.S. 2016/17".
- Ben cinque docenti, provenienti dalle G.M. del concorso 2012, meri idonei e con punteggio inferiore alla ricorrente, hanno occupato cinque cattedre per la classe di concorso A046 nell'ambito territoriale 19, lo stesso che la sig.ra Carotenuto indicava nella domanda di

mobilità per l'a.s. 2016/2017, risultando ingiustificatamente scavalcata dai colleghi e subendo un trattamento deteriore, in sede di mobilità, rispetto a quello riservato ai docenti assunti e provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012.

- E' dunque riscontrata una irragionevole disparità di trattamento a scapito della ricorrente, tenendo conto che, a parità di condizioni, la sig.ra Luisa Stentardo (nata il 30.10.1973) ad esempio, otteneva dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania un provvedimento, in esecuzione di sentenza ad ella favorevole, integrativo dei trasferimenti pubblicati con dispositivo AOOUSPNA 3410 del 29.07.16 e ss.mm.ii.; esso disponeva che la sig.ra Stentardo venisse *"trasferita ai soli fini giuridici su posto comune AN scuola primaria della Provincia di Napoli (NAEE000VK8) e confermata in assegnazione provvisoria su posto di sostegno scuola dell'infanzia per il corrente anno scolastico come da provvedimento AOOUSPNA 8351 in data 8 agosto 2019"*.
- Sussistono i presupposti di legge per chiedere ed ottenere l'ottemperanza alla **sentenza** emessa dal **Tribunale di Napoli**, in funzione di Giudice del lavoro, II sezione, **n. 5679/2018**, pubblicata il **19.09.2018**, non esattamente eseguita dalla P.A.
- Secondo giurisprudenza, la verifica della sussistenza del vizio di violazione o elusione del giudicato implica il riscontro della difformità specifica dell'atto stesso rispetto all'obbligo processuale di attenersi esattamente all'accertamento contenuto nella sentenza da eseguire (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 21 maggio 2010, n. 3233; sez. V, 6 maggio 2013, n. 2418; sez. VI, 7 giugno 2011, n. 3415; 5 dicembre 2005, n. 6963).
- La violazione del giudicato è configurabile quando il nuovo atto riproduca gli stessi vizi già censurati in sede giurisdizionale o quando si ponga in contrasto con precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla statuizione del Giudice; mentre si ha elusione del giudicato allorquando l'amministrazione, pur provvedendo formalmente a dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, persegue l'obiettivo di aggirarle dal punto di vista sostanziale, giungendo surrettiziamente allo stesso esito già ritenuto illegittimo (cfr. Consiglio Stato, IV, 1° aprile 2011, n. 2070; 4 marzo 2011, n. 1415; 31 dicembre 2009, n. 9296).
- La ricorrente, pertanto, è costretta a rivolgersi a codesto Ecc.mo T.A.R., affinché, in ottemperanza alla citata sentenza, così adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, ordini alle resistenti di dare completa, esatta ed esaustiva esecuzione alla pronuncia emanata dal Giudice del lavoro.

- Si chiede sin d'ora la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di perdurante inottemperanza, da parte delle intimato, all'obbligo di conformarsi al giudicato che si è formato tra le parti in conseguenza della richiamata sentenza **n.5679/2018**.

P.Q.M.

Voglia codesto Ecc.mo T.A.R., ordinare al **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** e all' **Ufficio scolastico Regionale per la Campania** di dare esatta ottemperanza alla **sentenza** emessa dal **Tribunale di Napoli**, in funzione di Giudice del lavoro, II sezione, **n. 5679/2018**, pubblicata il **19.09.2018**, provvedendo ad emettere, anche direttamente, l'idoneo provvedimento.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, D.P.R n. 115/2002, la presente controversia è soggetta al versamento del contributo unificato di € 150,00.

ISTANZA di NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Si chiede sin d'ora, essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, l'autorizzazione ad effettuare la notificazione dello stesso ai soli controinteressati per pubblici proclami ai sensi degli artt. 150 e ss. c.p.c. / 52 c.p.a., secondo modi e termini di legge, con indicazione delle forme ritenute più opportune per portare gli atti a conoscenza dei destinatari.

ALLEGATI

Si allegano:

- 1) sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, II sezione, n. 5679/2018, pubblicata il 19.09.2018 (R.G. n. 18604/2017), munita di formula esecutiva in data 08.02.2019 e successivamente notificata;
- 2) copia della sentenza n. 5679/2018 con attestazione di passaggio in giudicato del 03.04.2019;
- 3) reclamo del 25.06.2019 inviato a mezzo p.e.c. agli U.s.p. di Napoli e di Milano;
- 4) elenco delle Utilizzazioni ed Assegnazioni Provvisorie dell'U.S. di Napoli del 31.07.2019 n. 7848;
- 5) elenco rettificato delle Utilizzazioni ed Assegnazioni Provvisorie dell' U.S. di Napoli del 31.07.2019 n. 7850;

- 6) comunicazione dell'Ufficio scolastico di Napoli, ad integrazione e rettifica dei decreti di utilizzazione, dell'11.09.2019, protocollo n. 10038;
- 7) provvedimento dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania AOOUSPNA del 7.11.2019 a favore della sig.ra Luisa Stentardo.

Nola, 21.01.2020

Avv. Luigi Lagioia